

COMUNE DI PETTENASCO

L'organo di revisione

Verbale n. 01 del 20/02/2020

OGGETTO: PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019. EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011. DELL'ORGANO DI REVISIONE

Vista la proposta deliberazione di Giunta Comunale sull'argomento in oggetto

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che con determinazione del responsabile finanziario n. 40 del 17.02.2020 si è provveduto al mantenimento (allegato A della determinazione) ed eliminazione dei residui attivi/passivi (allegato B della determinazione) e alla reimputazione dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2019 (allegato C della determinazione);

Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 18.12.2019 e che occorre procedere alla variazione dello stesso per reimputazione delle somme di cui all'allegato C) della determinazione sopra citata confluendo nel Fondo pluriennale Vincolato;

Ritenuto di dover cancellare l'impegno:

- ex n. 13/2017 di euro 606,50 sul cap. 5202.99 codice 12.09.1 finanziato dal fondo pluriennale vincolato per il quale non si è perfezionata l'obbligazione giuridica e che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione vincolato (punto 5.4 ultimo periodo All. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- n. 375/2019 di euro 1.301,47 sul cap. 9000.20 codice 20.03.1 quale quota annua dell'indennità di fine mandato del Sindaco a favore del risultato di amministrazione accantonato;

Ritenuto di dover accertare maggiori entrate non impegnate nel corso del 2019:

- per euro 6.404,74 per proventi permessi di costruire destinate a confluire nell'avanzo vincolato derivante da leggi e principi contabili
- per euro 15.977,30 per trasferimenti dal Comune di Pella per la gestione del demanio destinate a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti
- per euro 1.920,00 per proventi concessioni cimiteriali destinate a confluire nell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti

Ritenuto di provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;

Preso atto, che l'articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto

a) che lo schema di delibera è in linea con il vigente regolamento di contabilità; e precisamente di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1; i seguenti elenchi dei residui

attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	21.077,78
Residui passivi cancellati definitivamente	69.683,74
Residui attivi reimputati	0
Residui passivi reimputati	4.441,61
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	277.870,27
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	200.807,07
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	14.619,03
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	315.870,53

che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

2) di prendere atto che il totale dei residui passivi reimputati pari a € 4.441,61 confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato che con la presente deliberazione sono oggetto di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 18.12.2019.

Esprime parere favorevole

SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019. EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'organo di revisione

Dott. Giorgio Gaido

